



Regione Toscana



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



Ordine
Assistenti Sociali
Consiglio Regionale della Toscana



**ACCORDO DI COLLABORAZIONE IN MATERIA DI FORMAZIONE E TIROCINI
CURRICULARI DEGLI STUDENTI DEI CORSI DI LAUREA IN SERVIZIO SOCIALE
NELL'AMBITO DEL SISTEMA SOCIOSANITARIO TERRITORIALE**

TRA

Regione Toscana con sede legale in Piazza Duomo n. 10 cap. 50122, Città Firenze, Codice Fiscale e partita IVA 01386030488, nella persona dell'Assessora alle politiche sociali, edilizia residenziale pubblica e cooperazione internazionale dott.ssa Serena Spinelli domiciliata per la sua carica presso la sede di Regione Toscana in Via T. Alderotti, 50139 Firenze, , avente i poteri per il presente atto;

E

l'Università degli Studi di Firenze con sede in Piazza San Marco n. 4 c.a.p. 50121, Città Firenze, Codice Fiscale e partita IVA 01279680480, nella persona della Rettrice e sua rappresentante legale prof.ssa Alessandra Petrucci, domiciliata per la sua carica presso la sede di Firenze Piazza San Marco 4, avente i poteri per il presente atto

E

l'Università di Pisa con sede in Lungarno Pacinotti n. 43, c.a.p. 56126, Città Pisa, Codice Fiscale 00286820501, partita IVA 80003670504, nella persona del Rettore e suo rappresentante legale prof. Riccardo Zucchi, domiciliato per la sua carica presso la sede di Pisa Lungarno Pacinotti, 43, avente i poteri per il presente atto

E

l'Università di Siena, con sede in Via Banchi di Sotto n. 55, c.a.p. 53100, Città Siena, Codice Fiscale 80002070524 partita IVA 00273530527, nella persona del Rettore e suo rappresentante legale prof. Roberto Di Pietra, domiciliato per la sua carica presso la sede di Siena Via Banchi di Sotto 55, avente i poteri per il presente atto

E

l'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Toscana, con sede in Viale Spartaco Lavagnini n. 18, c.a.p. 50129, Città Firenze, Codice Fiscale 94055970480, nella persona della Presidente pro tempore e sua rappresentante legale Rosa Barone, domiciliata per la sua carica presso la sede di Firenze Viale S. Lavagnini 18, avente i poteri per il presente atto

E

l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia della Toscana con sede in Viale Giovine Italia, n. 17, c.a.p. 50122, Città Firenze, Codice Fiscale 84033260484 partita IVA 01710310978, nella persona del Presidente e suo rappresentante legale Matteo Biffoni, domiciliato per la sua carica presso la sede di Firenze Viale Giovine Italia 17, avente i poteri per il presente atto;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo" e ss.mm.ii.;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

Vista la L.R. 24 febbraio 2005 n. 41, "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale" ed in particolare gli articoli:



Regione Toscana



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



Ordine
Assistenti Sociali
Consiglio Regionale della Toscana



- 3, lettera j) che individua, fra i principi del sistema integrato, lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dei servizi volti alla valorizzazione delle professioni sociali;
- 7, comma 4, che recita che l'assistente sociale viene individuato quale responsabile del caso, effettua la valutazione professionale del bisogno, definisce il percorso assistenziale personalizzato, ne cura l'attuazione in termini di appropriatezza ed efficacia, assicura la gestione ed il controllo delle prestazioni erogate in relazione agli obiettivi.
- 39, comma 1, in cui si enuncia che il regolamento regionale, di cui al successivo art. 62, individua i livelli di formazione scolastica e professionale per gli operatori sociali del sistema integrato, tenuto conto delle funzioni e delle competenze necessarie a garantire l'adeguatezza e l'appropriatezza delle prestazioni;

Vista la L.R. 24 febbraio 2005 n. 40 "Disciplina del Servizio Sanitario Regionale" che prevede la figura dell'assistente sociale come parte integrante del sistema dei servizi alla persona, nei compiti di rapporto con i cittadini, nello svolgimento di azioni di programmazione operativa e nel ruolo di responsabilità delle strutture organizzative professionali;

Vista la L.R. 32/20202 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" ed in particolare l'art.17 bis, comma 4, che prevede la possibilità per la Regione di promuovere, anche attraverso accordi con le istituzioni scolastiche e le università, lo sviluppo dei tirocini curriculari inclusi nei piani di studio delle università e degli istituti scolastici o previsti all'interno di un percorso di istruzione per realizzare l'alternanza studio e lavoro;

Visto il Regolamento 9 gennaio 2018, n.2/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n.41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e in particolare l'art.29 inerente il "Livello di formazione scolastica e professionale relativo agli operatori del sistema integrato sociale";

Visto il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale (PSSIR) 2018-2020 tuttora vigente, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 73 del 9 ottobre 2019;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 510 del 25/06/2013, avente ad oggetto "Approvazione Accordo di collaborazione tra Regione Toscana, Ordine Regionale Assistenti Sociali della Toscana, Università degli Studi di Firenze, Università di Pisa, Università degli Studi di Siena ed Anci Toscana, avente come oggetto la promozione del tirocinio didattico degli studenti dei corsi di laurea in servizio sociale della Toscana";

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n.1274 del 29/11/2021, avente ad oggetto "Approvazione Accordo di collaborazione tra Regione Toscana, Ordine degli Assistenti Sociali della Toscana e Fondazione degli Assistenti Sociali della Toscana per la Formazione e Ricerca";

Considerato che nell'ambito dell'Accordo di Collaborazione di cui alla sopra citata deliberazione n.1274/2021, la Regione Toscana, l'Ordine degli Assistenti sociali della Regione Toscana e la Fondazione si sono impegnati a promuovere la formazione dei futuri assistenti sociali con modalità e finalità quanto più integrate a livello regionale in ottica diretta a favorire approcci omogenei e comuni allo svolgimento della professione, anche tramite lo sviluppo di esperienze di tirocini curriculari in contesti professionali operativi sul territorio in cui è presente il Servizio Sociale Professionale, come parte fondamentale e qualificante del percorso formativo complessivamente finalizzato al corretto esercizio della professione negli ambiti di servizio e politica sociale e socio-sanitaria integrata;

Considerato che l'assistente sociale costituisce, nel modello di welfare toscano, una professione centrale del sistema dei servizi alla persona sia in ambito sociale che socio-sanitario;

Vista la necessità che questa figura professionale possieda specifiche competenze nei processi di relazione, aiuto e sostegno all'autonomia dei cittadini e negli ambiti dell'innovazione, della ricerca, dell'organizzazione e della programmazione operativa;



Regione Toscana



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



Ordine
Assistenti Sociali
Consiglio Regionale della Toscana



Ritenuto necessario altresì promuovere e rendere omogenei a livello regionale i tirocini curriculari in modo che siano sempre più funzionali e coerenti con le esigenze della programmazione sociosanitaria regionale e delle zone-distretto, nonché con i piani e le linee di indirizzo di livello comunitario e nazionale in materia di inclusione sociale e lotta alle povertà, contrasto e riduzione delle disuguaglianze, tutela e protezione delle persone, adulti e minori, in condizione di fragilità e vulnerabilità.

Ritenuto pertanto opportuno procedere alla sottoscrizione di un Accordo di Collaborazione in materia di formazione e tirocini curriculari degli studenti dei corsi di laurea in servizio sociale - sia dei corsi di laurea triennali L39 sia di quelli magistrali LM87 - nell'ambito del sistema sociosanitario territoriale, tra la Regione Toscana, l'Università degli Studi di Firenze (di seguito denominata UniFI), l'Università di Pisa (di seguito denominata UniPI), l'Università di Siena (di seguito denominata UniSI), l'Ordine degli Assistenti Sociali della Toscana (di seguito denominato CROAS) quale soggetto a cui è affidato il compito di tutelare il corretto esercizio della professione e di garantire la competenza e la professionalità dei propri iscritti nell'interesse della collettività - anche con il contributo su specifici snodi formativi della Fondazione - e l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia della Toscana (di seguito denominata Anci Toscana), quale soggetto che ha la rappresentanza istituzionale dei comuni toscani propri associati, titolari delle funzioni in materia di assistenza sociale gestite in forma diretta e/o nell'ambito dei consorzi Società della Salute o in convenzione con le aziende sanitarie locali, ove vengono effettuate le esperienze di tirocinio didattico

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Oggetto e finalità generali)

Il presente Accordo ha ad oggetto la cooperazione interistituzionale tra la Regione e le università toscane di Firenze, Pisa e Siena in materia di formazione e tirocini curriculari degli studenti dei corsi di laurea in servizio sociale - sia dei corsi di laurea triennali L39 sia di quelli magistrali LM87 - nell'ambito del sistema sociosanitario territoriale, con il supporto di CROAS ed Anci Toscana per quanto di competenza.

Con il presente Accordo le parti intendono favorire la valorizzazione dei programmi didattici degli atenei promuovendo progettualità mirate allo sviluppo di attività congiunte, di miglioramento, sperimentazione e innovazione nel quadro e a sostegno delle finalità di interesse generale relative alla qualificazione del sistema di welfare sociosanitario toscano.

In particolare il sostegno ai tirocini è volto ad orientare il percorso formativo all'acquisizione di conoscenze e sviluppo delle capacità necessarie a riconoscere e gestire la multidimensionalità del Servizio sociale e ad una maggiore e più completa conoscenza del territorio, sia con riferimento alle reti di istituzioni che si occupa della presa in carico del bisogno del cittadino, sia con riferimento alla rete del terzo settore.

Articolo 2 (Coordinamento interistituzionale per la formazione degli studenti dei corsi di laurea in servizio sociale della Toscana)

Nell'ambito dell'oggetto e delle finalità di cui al precedente art.1, Regione, UniFi, UniPi, UniSi, CROAS e Anci Toscana istituiscono un gruppo di lavoro a carattere interistituzionale denominato "Coordinamento interistituzionale per la formazione degli studenti dei corsi di laurea in servizio sociale della Toscana" (di seguito denominato "Coordinamento"), quale contesto comune di programmazione, raccordo, confronto, monitoraggio e scambio.

Alle riunioni del gruppo di lavoro interistituzionale sono invitate come componenti permanenti le Diretrici dei servizi sociali delle ASL Toscana Centro, Toscana Nord Ovest e Toscana Sud Est.

Il gruppo di lavoro interistituzionale si riunisce almeno due volte l'anno.

Articolo 3 (Attività)

Il presente Accordo prevede di svilupparsi attraverso le seguenti aree di attività principali:



Regione Toscana



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



Ordine
Assistenti Sociali
Consiglio Regionale della Toscana



1. sostenere lo sviluppo di esperienze di tirocinio curricolari delle lauree triennale e magistrale in contesti professionali in cui è presente il Servizio Sociale Professionale, come parte fondamentale e qualificante del percorso formativo finalizzato a promuovere una formazione teorico-pratica basata sulla padronanza di contenuti e metodi scientificamente fondati e rispettosi della deontologia per il corretto esercizio della professione negli ambiti di servizio e politica sociale;
2. promuovere un approccio integrato orientato da un lato a valorizzare le specificità e le buone pratiche presenti nelle Università firmatarie e dall'altro a favorire la formazione dei futuri assistenti sociali secondo un'impostazione quanto più coordinata possibile a livello regionale e che sia coerentemente diretta al sostegno di un approccio comune allo svolgimento della professione e rispondente ai bisogni della rete territoriale dei servizi anche in relazione all'emersione di nuovi fenomeni sociali;
3. garantire l'aggiornamento degli assistenti sociali in servizio sulla base della rilevazione di nuove esigenze formative, in un'ottica tesa ad arricchire le competenze dei professionisti, anche allo scopo di formare nuove specializzazioni della professione e a supporto della multidisciplinarietà con e fra i diversi soggetti che concorrono alla progettazione e realizzazione degli interventi e delle prestazioni;
4. sviluppare la sperimentazione e la promozione per la validazione scientifica di metodologie e strumenti per la misurazione, la rendicontazione e la valutazione di processo, di risultato e di impatto delle politiche sociali;
5. stimolare la partecipazione alle attività di approfondimento, ricerca e analisi dell'Osservatorio sociale regionale di cui all'art.40 della L.R. 41/05.

Eventuali ulteriori ambiti di attività possono essere definiti in accordo tra le istituzioni firmatarie.

Articolo 4 (Impegni dei soggetti firmatari)

Alla attuazione del presente Accordo contribuiscono tutte le istituzioni firmatarie secondo la seguente ripartizione di compiti specifici:

- ciascuna Università si impegna a partecipare alle attività del gruppo di lavoro interistituzionale e a mettere a disposizione almeno una sede idonea e le figure necessarie per lo svolgimento dei compiti di cui all'art.2 e all'art.3, nonché a rendicontare a conclusione dell'Accordo l'effettivo utilizzo del finanziamento ricevuto da parte della Regione;
- la Regione si impegna a partecipare alle attività del gruppo di lavoro interistituzionale e a sostenere lo svolgimento delle attività da parte delle Università, per un importo previsto di € 90.000,00 complessivi rispettivamente a favore di ciascuna Università firmataria, per i tre anni di durata del presente Accordo;
- l'Ordine degli assistenti sociali si impegna a sviluppare le proprie attività di formazione continua, anche avvalendosi del contributo della Fondazione, in modo coordinato all'espletamento del presente accordo di collaborazione, mettendo a disposizione le competenze tecniche e professionali necessarie e la presenza di assistenti sociali nei percorsi di formazione per studenti attraverso la realizzazione di specifici percorsi di incontro con la professione per coltivare il costante rinforzo tra apprendimento teorico e apprendimento pratico;
- Anci Toscana si impegna a collaborare alla programmazione, al monitoraggio e alla valutazione generale delle attività oggetto del presente Accordo, con riferimento al proprio ruolo di promozione e rappresentanza istituzionale dei comuni toscani propri associati, titolari delle funzioni in materia di assistenza sociale gestite in forma diretta e/o nell'ambito dei consorzi Società della Salute o in convenzione con le aziende sanitarie locali, ove vengono effettuate le esperienze di tirocinio didattico.

Le parti si impegnano altresì a favorire la più ampia promozione e informazione relativamente alle attività realizzate nell'ambito del presente Accordo.

Articolo 5 (Durata dell'accordo)

Il presente Accordo ha validità di tre anni dalla data di sottoscrizione salvo proroghe o rinnovi a norma di legge, previa volontà espressa delle parti.



Regione Toscana



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



UNIVERSITÀ DI PISA



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240



Articolo 6 (Trattamento dati personali)

Le Parti, in quanto titolari autonomi dei dati, si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti ed in fase di emanazione in materia di trattamento dei dati personali, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del Trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "GDPR").

Le Parti si danno reciprocamente atto che l'eventuale scambio di dati oggetto del presente Protocollo:

- risponde ai principi di liceità determinati da specifiche norme ed è conforme alle disposizioni.;
- è conforme alle disposizioni, alle linee guida e alle regole tecniche previste per l'accesso, la gestione e la sicurezza dei dati dalla normativa in materia di amministrazione digitale (in specifico, D.lgs. 82/2005 e relative linee guida e regole tecniche) e dalle altre norme di riferimento;

Le Parti si garantiscono reciprocamente che gli eventuali dati trattati da ciascuna di esse in esecuzione del presente Protocollo formano oggetto di puntuale verifica di conformità alla disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali, alla normativa in materia di amministrazione digitale e in materia di accesso, gestione e sicurezza dei dati e si impegnano altresì alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra parte.

Articolo 7 (Disposizioni generali)

Per qualsiasi controversia tra le parti in relazione al presente accordo di collaborazione è competente il Foro di Firenze.

Il presente accordo di collaborazione è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 Tariffa parte Seconda annessa al DPR 26/4/1986 n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto

Firenze,

Regione Toscana ASSESSORA D.ssa Serena Spinelli

Università degli Studi di Firenze RETTRICE Prof.ssa Alessandra Petrucci

Università di Pisa RETTORE Prof. Riccardo Zucchi

Università di Siena RETTORE Roberto Di Pietra

Ordine degli Assistenti Sociali della Toscana PRESIDENTE Rosa Barone

Anci Toscana PRESIDENTE Matteo Biffoni